



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN DUE LOTTI, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA CON MEZZI E CONTENITORI AD AGGANCIO “TIPO F90” E APERTURA CONTROLLATA CON RICONOSCIMENTO UTENTI E PRESTAZIONI ACCESSORIE E CONNESSE – APPALTO N. 01-F/2025

LOTTO 2 “MEZZI E ATTREZZATURE DI RACCOLTA E LAVAGGIO” - CIG: B6CDB10248

Tra i sottoscritti:

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. (di seguito anche solo “A.S.P. S.p.A.” o “Committente”) con sede legale in C.so Don Minzoni 86, Asti, Italia, C.F./P.IVA n. 01142420056, pec: asp.asti@pec.it, Tel. n. 0141/434611, qui rappresentata dall’ing. Massimo Cimino, quale Amministratore Delegato di A.S.P. S.p.A., che si dichiara munito dei necessari poteri

E

ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. (di seguito anche “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Fornitore” o “Appaltatore”) con sede legale in Via Vittorio Veneto 2-2/A, cap 42021 Bibbiano (RE), C.F./P.Iva n. 01494430356, rappresentata dal sig Alessio Valentini, C.F. [REDACTED], in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, che si dichiara munito dei necessari poteri

qui di seguito indicate, anche, “le Parti” o singolarmente “la Parte”

PREMESSO CHE

- A.S.P. S.p.A. è una società multiutility costituita per gestire ed erogare servizi pubblici locali e privati, che opera principalmente nel territorio della Provincia di Asti, fra cui il Servizio di Igiene Urbana;
- con decisione a contrarre a firma dell’Amministratore Delegato n. 6396 dell’08.05.2025 ASP S.p.A. ha indetto procedura telematica aperta suddivisa in due Lotti identificata come in oggetto, per l’affidamento mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 59 comma 3 D.lgs. n. 36/2023 per ciascuno dei Lotti da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo; ai sensi dell’art. 108, co. 2 lettera c del D.lgs. n. 36/2023, la cui Documentazione di Procedura deve intendersi qui espressamente richiamata, unitamente ai chiarimenti intervenuti in corso di gara;
- con la stessa determina a contrarre si è dato mandato allo svolgimento della procedura di affidamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in qualità di Centrale di Committenza (d’ora in poi SUA SV); e sono stati nominati RUP del procedimento il Responsabile della B.U. Igiene Urbana di ASP S.p.A. ing. Gianluigi Masino, R.F.A l’avv. Sara Caviglia della SUA SV e DEC il sig. Domenico Ferretti per il Lotto in oggetto, dipendente A.S.P. S.p.A.;
- con Determina n. 10696 del 05.08.2025 A.S.P. S.p.A. ha nominato l’ing. Marco Spriano, Responsabile B.U. Igiene Urbana di A.S.P. S.p.A., quale RUP ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 36/2023 per la gara in oggetto, in sostituzione dell’ing. Gianluigi Masino;
- in esito all’espletamento della procedura di gara, è risultato miglior concorrente in ragione dell’offerta presentata in corso di gara, l’operatore economico ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. per il Lotto in oggetto;
- la CUC SUA SV ha effettuato con esito positivo tutti i controlli in ordine al possesso in capo al suddetto operatore economico dei requisiti generali e speciali richiesti in gara, compreso l’accertamento dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023, con la precisazione che, avviate le verifiche ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 con richiesta del 12.11.2025 protocollo n. PR_REUTG_Ingresso_0073615_20251112, si è ancora in attesa di rilascio dell’informativa antimafia;

- a fronte di quanto sopra, giusta determina a firma dell'Amministratore Delegato A.S.P. S.p.A. n. 17896 del 07.01.2026 è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro per il Lotto in oggetto a favore dell'operatore economico ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A., che ha presentato la migliore offerta tecnico-economica che qui viene integralmente richiamata comprese le dichiarazioni, le autocertificazioni e l'offerta tecnica ed economica prodotta, così per un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 1.750.601,50, oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA di legge;
- si dà atto che sono stati assolti gli adempimenti in ordine alle comunicazioni di legge e alla normativa in tema di Trasparenza e in particolare che l'aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 90 d.lgs 36/2023 in data 09.01.2026; sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 18, co. 3 D.lgs. n. 36/2023 per la stipula del contratto;
- si dà atto che l'Aggiudicatario ha trasmesso la documentazione necessaria per la stipula del contratto, compresa le garanzie prescritte dalla lex di gara e la quietanza di versamento dell'imposta di bollo di € 250,00, in attuazione dell'art. 18, co. 10, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del relativo Allegato I.4, agli atti;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti con vengono e stipulano quanto segue

ART. 1 NORME REGOLATRICI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le premesse dell'Accordo Quadro, gli atti e i documenti in esse richiamati, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati (d'ora in poi anche "Capitolato" o "C.S.A.") fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e quanto in esse dichiarato e stabilito si intende a tutti gli effetti vincolante fra le Parti;
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei connessi Contratti Attuativi di cui al successivo art. 4, oltre che da quanto ivi disposto, compresi gli atti allegati e/o richiamati, è regolato dalle disposizioni:
 - del d.lgs 36/2023 Codice dei Contratti pubblici e relativi allegati e dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia, in quanto applicabili;
 - Elaborati di Gara a base dell'affidamento e tutti gli impegni assunti in sede di offerta;
 - del codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui sopra;
 - di tutte le norme tecniche e professionali applicabili all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, comprese quelle emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI);
 - del d.lgs 81/2008 e s.m.i. e, in generale, da tutte le disposizioni in materia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
 che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente e senza condizione, riserva e/o eccezione alcuna.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura di un sistema integrato di raccolta con mezzi e contenitori ad aggancio "tipo F90" e apertura controllata con riconoscimento utenti e prestazioni accessorie e connesse, come di seguito:

Lotto 2 – costituito da:

- a. **n. 2 Autocarri su Telaio a tre assi con MTT da 26 t** – Alimentazione a Metano (LNG) - dotato di gru per presa contenitori con aggancio tipo "F90", e sistema multi-lift, comprensivi di n° 3 attrezzature scarrabili per compattazione e/o trasporto Materiale da R.D. (n° 2 presse a cassetto e n° 1 cassone a cielo aperto) - con le caratteristiche/funzionalità tecniche e le modalità di esecuzione meglio specificate al **ALLEGATO D e E** al Capitolato;
- b. **n. 3 Autocarri Telaio a tre assi con MTT di 22 t** - Alimentazione a Gasolio E6 (o successiva) - dotato di gru per presa contenitori con aggancio tipo "F90", e sistema multi-lift, comprensivi di n° 5 attrezzature scarrabili per compattazione e/o trasporto Materiale da R.D. (n° 3 presse a cassetto e n° 2 cassoni a cielo aperto) ed inoltre n° 1 Attrezzatura scarrabile per lavaggio contenitori con volumetrie da 1.800 l a 3.750 l per contenitori di superficie e da 3.000 l a 6.000 l per contenitori interrati; con le caratteristiche/funzionalità tecniche e le modalità di esecuzione meglio specificate al **ALLEGATO D e E** al Capitolato;

c. Servizio di Manutenzione Full Service Veicoli/Attrezzature per la durata di 60 mesi, con i contenuti e le modalità meglio disciplinate all'art. A.5 del C.S.A.

Le suddette prestazioni comprendono altresì una serie di attività accessorie e connesse precisate e disciplinate nel C.S.A., fra cui il rilascio di idonea documentazione tecnica (Allegato E del CSA); l'addestramento del personale ASP S.p.A. sia per l'utilizzo della piattaforma SW e dell'App, sia per l'utilizzo dei mezzi e delle relative attrezzature e quant'altro previsto nel C.S.A.

2. A seguito della stipula del presente Accordo Quadro A.S.P. S.p.A. potrà procedere alla stipula di Contratti Attuativi, nei limiti dell'importo di affidamento, come meglio previsto al successivo art. 4.

3. La stipula dell'Accordo Quadro non impegna ASP S.p.A. a concludere Contratti Attuativi, senza che nulla spetti al Fornitore a titolo di indennizzo. Pertanto, il Fornitore non avrà alcun diritto in ordine all'esecuzione delle complessive prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro che potranno o meno essere commissionate da A.S.P. S.p.A., né al raggiungimento dell'importo complessivo del Lotto in oggetto.

4. Le prestazioni di ciascun Lotto, le rispettive modalità esecutive e le condizioni di esecuzione, sono descritte, oltre che nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi anche "CSA"), ed atti allegati e/o richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

5. Con la firma dell'Accordo Quadro il Fornitore attesta che quanto risulta dal presente atto, dal CSA e dagli altri documenti allegati e/o richiamati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione della commessa; dichiara altresì di aver valutato tutte le condizioni e le circostanze generali e particolari, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni, di averne tenuto conto ai fini della determinazione dell'offerta presentata in gara e di giudicare, pertanto, realizzabile la commessa e remunerativo il corrispettivo pattuito.

ART. 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha durata pari a 36 mesi decorrenti dalla stipula dello stesso e quindi dalla data dell'ultima firma digitale. Nell'arco di detto periodo ASP S.p.A. potrà procedere all'affidamento delle prestazioni afferenti il Lotto in oggetto mediante la sottoscrizione di Contratti Attuativi con l'Aggiudicatario del lotto. Alla scadenza fissata il presente Accordo Quadro cesserà di avere efficacia ancorché non sia stato effettuato da ASP S.p.A. nemmeno un Contratto Attuativo e/o non sia stato esaurito l'importo massimo del Lotto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa indennitaria a tale titolo.

2. Alla scadenza di detto periodo di 36 mesi, e purché vi sia ancora capienza nell'importo complessivo di aggiudicazione di Lotto, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato alle medesime condizioni per una durata massima di ulteriori 12 mesi. In tal caso, ASP S.p.A. dovrà esercitare detta opzione di proroga non oltre 60 giorni prima della scadenza del termine naturale dell'Accordo Quadro, come sopra indicata. Si applica l'art. 120 co. 10 d.lgs 36/2023.

3. L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione di Lotto, anche se ciò dovesse verificarsi prima del termine sopra fissato.

4. Alla cessazione dell'Accordo Quadro non potranno più essere conclusi Contratti Attuativi né eventuali atti aggiuntivi agli stessi.

5. Le prestazioni richieste tramite Contratti Attuativi emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso detto termine di scadenza. In tal caso, l'Accordo Quadro conserverà la propria efficacia ai soli fini dell'esecuzione dei Contratti Attuativi ancora in essere e fino all'esaurirsi di questi ultimi.

6. Al termine dell'Accordo Quadro, per scadenza naturale del termine o in caso di esaurimento dell'importo complessivo, e terminate tutte le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi stipulati, sarà effettuata dal DEC la verifica finale delle prestazioni rese oggetto dei singoli Contratti Attuativi e, riscontrata la loro regolarità, emesso il Certificato di Regolare esecuzione che comprenderà perciò tutte le prestazioni rese nel corso dell'Accordo Quadro.

ART. 4 CONTRATTI ATTUATIVI

1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, e in ragione delle esigenze di servizio che emergeranno, A.S.P. S.p.A. potrà procedere alla stipula di Contratti Attuativi con l'Appaltatore, nei limiti dell'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro per ciascun Lotto. Per Contratti Attuativi si intendono

quindi i singoli contratti stipulati in forma scritta tra A.S.P. S.p.A. e il Fornitore, con cui A.S.P. S.p.A. procede all'Ordine formale di acquisto delle prestazioni di Lotto oggetto dell'Accordo Quadro.

2. I Contatti Attuativi saranno stipulati secondo gli usi del commercio mediante invio di "Lettera d'Ordine", a mezzo pec, firmata dal RUP incaricato, cui seguirà l'accettazione da parte dell'Appaltatore da restituirsi a mezzo pec entro il termine ivi indicato. Nella "Lettera d'Ordine", il RUP definirà le prestazioni richieste, i tempi di esecuzione delle stesse e le istruzioni e le direttive di dettaglio per l'esecuzione.

3. Le prestazioni di appalto dovranno quindi essere eseguite nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati o richiamati; nei Contratti Attuativi; e in conformità alle previsioni di CSA, agli altri Ordini eventualmente emessi dal RUP e di quanto offerto dal Fornitore nell'Offerta presentata in gara, per quanto compatibile. I tempi, luoghi e modalità delle consegne di fornitura sono definiti e disciplinati nel CSA, cui si rinvia.

4. Per ogni Contratto Attuativo, ricorrendone i presupposti di legge, verrà predisposto un D.U.V.R.I. ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

ART. 5 MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI

1. Si applica in generale quanto previsto dall'art. 120 d.lgs 36/2023, compresa la facoltà di A.S.P. S.p.A. di valersi dell'opzione di cui all'art 120 co.9 d.lgs 36/2023.

ART. 6 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVI PER IL LOTTO IN OGGETTO

1. L'importo dell'Accordo Quadro, al netto del ribasso offerto e come risultante dall'offerta economica presentata dal Fornitore, è stabilito in € 1.750.601,50, oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, per il Lotto in oggetto.

2. Per quanto già detto sopra, tale importo deve intendersi come importo massimo di affidamento non vincolante per ASP S.p.A. che nulla dovrà all'Aggiudicatario, nemmeno a titolo di indennizzo, nel caso in cui non venga esaurito l'intero importo dell'Accordo Quadro.

3. Il corrispettivo per le prestazioni richieste con ciascun Contratto Attuativo e correttamente eseguite sarà pagato nella misura, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente atto, nel CSA, nei relativi atti e documenti allegati e richiamati, e nell'Offerta economica prodotta in gara dall'Aggiudicatario del Lotto che deve intendersi qui trascritta.

4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali dell'Accordo Quadro, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Si intendono pertanto comprese nel corrispettivo contrattuale tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie alla compiuta esecuzione dell'appalto e le spese relative all'esecuzione della commessa e inerenti le prestazioni richieste dal CSA, nessuna esclusa e/o eccettuata, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, posa, installazione, cablaggio, taratura e prova, imballaggio, facchinaggio, trasporto/consegna, spedizione, carico e scarico delle forniture alla destinazione indicata da A.S.P. S.p.A., nonché di qualsiasi altro onere, spesa e/o costo, nessuna/o esclusa/o e/o eccettuata/o.

5. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi sarà subordinato al riscontro da parte del RUP della regolare esecuzione delle prestazioni ivi previste nel rispetto di tutte le disposizioni di contratto; solo al rilascio di tale riscontro di regolarità l'Appaltatore potrà emettere la fattura.

6. Il pagamento dei corrispettivi dovuti, al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e di altre trattenute di legge, verrà effettuato entro il termine di 60 giorni d.f.f.m., prelievi verifiche di regolarità previste dalla legge (es. D.U.R.C. on-line del Fornitore, etc.).

7. Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, A.S.P. S.p.A., ai sensi di legge, tratterrà dai pagamenti del corrispettivo contrattuale dovuto l'Importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive sarà disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tale caso, il Fornitore nulla ha a che pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti Importi e/o per ritardato pagamento, verso A.S.P. S.p.A. La liquidazione delle Fatture resta, comunque, sospesa in caso di contestazioni, fino a che non intervenga una

dichiarazione o verbale con cui la Stazione Appaltante stessa dà atto dell'avvenuta regolarizzazione o, comunque, fino all'ottemperanza da parte del Fornitore.

8. Per le altre condizioni e modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto successivamente e nel CSA.

ART. 7 ANTICIPAZIONE E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Le previsioni di cui all'art. 125 D.lgs 36/2023 relative all'anticipazione del prezzo, ove applicabili, si dovranno intendere riferite ai singoli Contratti Attuativi.

2. Dato atto che le prestazioni previste nell'Accordo Quadro per il Lotto in oggetto sono diverse e riconducibili ai seguenti CPV:

- **Mezzi:**

▪ CPV34144512-0 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore.

▪ CPV34144511-3 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

- **Manutenzione Mezzi**

CPV50114000-7 (Servizi di riparazione e manutenzione di camion)

si applica la revisione prezzi sulla base delle disposizioni di cui all'art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e All. II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle forniture o dei servizi superiore al 5% dell'importo complessivo del singolo contratto attuativo.

Per ogni Contratto Attuativo, dovrà essere individuato l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi in funzione delle prestazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici revisionali previsti dall'All. II.2-bis.

2. Il monitoraggio dell'andamento degli indici revisionali avverrà con frequenza semestrale a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione. Pertanto, in caso di stipula del Contratto Attuativo entro i primi sei mesi dalla data di aggiudicazione dell'Accordo quadro, l'importo del Contratto Attuativo sarà determinato utilizzando i Prezzi di Aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

3. La revisione è applicata nella misura di cui all'art. 60 D.lgs 36/2023 e sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli artt. 11, 12 e 13 Sez III All. II.2-bis D.lgs 36/2023.

4. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto del Fornitore.

ART. 8 FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 916, L. n. 205/2017 e s.m.i., il Fornitore dovrà emettere fatture per le prestazioni eseguite in forma elettronica tramite del Sistema di Interscambio (di seguito anche solo "S.D.I.") secondo le leggi vigenti, riportando la descrizione che sarà indicata da A.S.P. S.p.A.

2. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate ad Asti Servizi Pubblici S.p.A. C.F./P.IVA 01142420056, Asti 14100, C.so Don Minzoni 86. Le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati:

- il codice identificativo univoco: 9KX6LE7
- il numero di CIG dell'affidamento
- termine di scadenza del pagamento 60gg d.f.f.m.
- il riferimento all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dal DEC o dal RUP

nella Lettera d'ordine e/o in corso di esecuzione del Contratto Attuativo

Le fatture devono altresì contemplare l'applicazione, in deduzione dal corrispettivo contrattuale, della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e di altre trattenute previste dalla legge.

3. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità, che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. ASP S.p.A. perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

4. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla suddetta normativa per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate

utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di fare rispettare dette disposizioni anche ai propri subappaltatori e subcontraenti. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n. 136/2010.

6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

8. Si dà atto che, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore ha già comunicato ad A.S.P. S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, comprese le obbligazioni di risarcimento di eventuali danni, e in conformità agli artt. 106 e 117 del D.lgs. n. 36/2023, il Fornitore è obbligato a costituire apposita garanzia definitiva pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro per il Lotto di riferimento, fatte salve le diminuzioni indicate dall'art. 106 richiamato dall'art. 117 D.lgs 36/2023. Detta garanzia definitiva assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore con il presente Accordo Quadro e in via residuale gli obblighi specifici relativi all'esecuzione dei Contratti Attuativi.

2. In relazione al precedente punto 1, si dà quindi atto che il Fornitore ha costituito apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 535038713, emessa il 21.01.2026, rilasciata da Allianz S.p.A. – Ag. Pasquino Ernesto - 1171, P.Iva n. 01333250320, per l'importo garantito di € 14.004,82, calcolato tenuto conto della qualifica quale PMI (micro/piccola/media impresa) da parte del Fornitore e del possesso della certificazione ISO 14001:2015 in corso di validità.

3. Parimenti per ogni Contratto Attuativo stipulato il Fornitore dovrà rilasciare una garanzia definitiva nella misura dell'10% del valore dei contratti stessi, fatti salvi gli incrementi previsti all'art. 117 comma 2 D.lgs 36/2023 e/o le diminuzioni indicate dall'art. 106 d.lgs 36/2023.

4. Sia la garanzia definitiva relativa all'Accordo Quadro che quella relativa ai Contratti Attuativi dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di A.S.P. S.p.A. qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

5. La garanzia definitiva prestata sull'Accordo Quadro viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione. Quanto ivi previsto si applica anche alle garanzie prestate per ogni singolo Contratto Attuativo.

6. Alle garanzie definitive previste nel presente articolo si applicano le previsioni di cui agli artt. 106 e 117 d.lgs 36/2023.

ART. 10 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL FORNITORE.

1. Il Fornitore è l'unico responsabile dei danni che dovesse arrecare ad A.S.P. S.p.A., al Comune di Asti, all'Utenza di A.S.P. S.p.A. e/o ai Terzi, nell'esecuzione della consegna/fornitura, delle prestazioni e di

quant'altro oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, e rimane a suo esclusivo carico il risarcimento dei danni arrecati.

2. E' fatto, pertanto, obbligo al Fornitore di possedere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, specifica:

A - Polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T.-O), con un massimale assicurato minimo pari a € 2.500.000,00 per Sinistro;

B - Polizza assicurativa per Responsabilità Civile Prodotti (R.C. Prodotti), per danni a cose di Terzi o lesioni personali a Terzi, conseguenti a difetto dei prodotti, con un massimale assicurato minimo pari a € 2.500.000,00 per Sinistro. Per "Terzi", si intendono pure A.S.P. S.p.A., il Comune e l'Utenza.

3. In alternativa alle apposite Polizze assicurative di cui al precedente capoverso, il Fornitore può dimostrare l'esistenza di una Polizza Assicurativa R.C.T./O e R.C. Prodotti già attivata presso una Compagnia assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e il medesimo massimale minimo assicurato per ogni singolo sinistro, sopra indicato. In tale caso, il Fornitore deve produrre, entro la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e comunque su richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la Polizza assicurativa in questione copre anche le prestazioni svolte per conto di A.S.P. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al richiesto massimale per danni e che non sono opponibili ai Terzi franchigie e/o scoperti eventuali.

4. Il Fornitore deve, pertanto, fornire a A.S.P. S.p.A., prima della stipula dell'Accordo Quadro e comunque su richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., copia delle suindicate Polizze assicurative o Appendice, unitamente a copia della quietanza del versamento di Premio assicurativo, e successivamente la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo della stessa Polizza assicurativa non appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

5. Gli automezzi o veicoli impiegati dal Fornitore per l'esecuzione (es. consegna) delle prestazioni di fornitura e delle attività oggetto d'affidamento, devono essere dotati di una Polizza assicurativa R.C. Auto (R.C.A.) come prescritta dalla normativa vigente, i cui estremi, ivi compreso il nominativo della Compagnia assicurativa, devono essere comunicati per iscritto a A.S.P. S.p.A. all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, e, comunque, su richiesta della stessa A.S.P. S.p.A.

6. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni, che per qualsiasi motivo, non fossero coperti da dette Polizza assicurative, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico del Fornitore, senza alcuna azione di rivalsa verso A.S.P. S.p.A. o suo avente causa.

7. Si dà atto che il Fornitore ha trasmesso ad A.S.P. S.p.A. copia delle Polizze Assicurative previste in Capitolato, regolarmente quietanzate per il periodo 31.12.2025-31.12.2026 (RCT-RCO).

ART. 11 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'appaltatore dovrà impiegare, nell'esecuzione dell'appalto, personale in numero adeguato alla gestione delle attività, qualificato e idoneo a svolgere le funzioni richieste.

L'appaltatore dovrà inoltre:

- applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;

- rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;

- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

2. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

3. In ossequio alle previsioni di cui agli art. 57 co. 1 lett. b) e art. 11 d.lgs 36/2023, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi il Fornitore è tenuto a garantire al personale dipendente l'applicazione del CCNL indicato in sede di gara e che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

4. Tenuto conto della tipologia di prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, in ossequio alle previsioni di cui agli art. 57 co. 1 lett. a) d.lgs 36/2023, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi il Fornitore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile.

ART. 12 SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

1. Il subappalto è consentito secondo quanto previsto all'art. 119 d.lgs 36/2023, e altre norme ivi richiamate e comunque applicabili. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.
2. Il Fornitore resta responsabile in solido col subappaltatore nei confronti di ASP S.p.A. dell'operato del subappaltatore per eventuali ritardi e/o inadempimenti in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto, anche relativamente agli obblighi di sicurezza dei lavoratori e di terzi previsti dalla vigente normativa.
3. Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 119 co. 7 D.lgs 36/2023.
4. Si dà atto che in sede di procedura di gara il Fornitore ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto delle prestazioni oggetto di affidamento.

ART. 13 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, co. 1 lett. d), D.lgs. n. 36/2023, al Fornitore è vietata la cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi; ogni atto contrario è nullo.
2. Per l'eventuale cessione dei crediti maturati dal Fornitore si applica quanto previsto e disciplinato nell'art. 120 comma 12 d.lgs. 36/2023.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e i connessi contratti attuativi.

ART. 14 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, D.LGS. N. 231/2001

1. A.S.P. S.p.A. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico e di Comportamento, oltre che nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 e s.m.i., disponibili e accessibili sul sito web istituzionale della Società, sezione "Società Trasparente".
2. Il Fornitore dichiara di conoscere e rispettare il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.) di cui al D.lgs. n. 231/2001 e del Piano Triennale della Trasparenza e della Corruzione ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (P.T.T.C.), adottati da A.S.P. S.p.A. e pubblicati e accessibili sul sito web www.asp.asti.it, nella sezione Società Trasparente. Il Fornitore si impegna quindi ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e/o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle norme vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio di A.S.P. S.p.A.
3. L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave degli obblighi contrattuali e legittima la Committente a risolvere l'Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta salva ogni altra azione prevista dalle norme vigenti.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno. In

particolare, il Fornitore si dichiara consapevole che i dati e le informazioni previste dal d.lgs. 36/2023, dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché dai relativi atti attuativi adottati dall'A.N.A.C., inerenti l'affidamento della fornitura in oggetto e il contratto d'appalto, sono soggetti a obblighi di pubblicazione anche sul sito web istituzionale di A.S.P. S.p.A., www.asp.asti.it, nella sezione "Società Trasparente".

2. Titolare del trattamento dei dati per la Committente è A.S.P. S.p.A. con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, mentre per il Fornitore è il sig. Nicola Chiastrini, C.F. [REDACTED].

3. Il Fornitore garantisce che il trattamento degli eventuali dati personali che gli verranno comunicati nel corso del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto ed avverrà nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Fornitore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da A.S.P. S.p.A., a: a) garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle/ai informazioni/dati/documenti; b) non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta da A.S.P. S.p.A.; c) non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento; d) garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al D.lgs. n. 196/2003; e) attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità dell'appalto, dei dati e della comunicazione; assicurare l'esatta osservanza di detti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, subappaltatori e/o da parte di chi partecipi a qualunque titolo all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza gravanti sul Fornitore a termini di cui al capoverso precedente, commessi dal Fornitore o dai soggetti di cui è tenuto a rispondere come sopra individuati, A.S.P. S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare ad A.S.P. S.p.A. o terzi in ragione di dette violazioni.

ART. 16 RECESSO E RISOLUZIONE.

1. A.S.P. S.p.A. è titolata ad esercitare diritto di recesso unilaterale dal presente Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi a termini di cui all'art. 123 d.lgs 36/2023.

2. Costituiscono motivo di risoluzione del presente Accordo Quadro tutte le situazioni contemplate dall'art. 122 d.lgs 36/2023 e quelle di seguito indicate:

- a) Frode a qualsiasi titolo nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, da parte del Fornitore;
- b) applicazione di sanzioni, verso il Fornitore, per le quali la legge prevede l'espressa risoluzione dei rapporti contrattuali o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) applicazione di penali di cui all'art 16 del CSA che, sommate, superino il 10% dell'importo totale dell'accordo quadro;
- d) cessione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi da parte del Fornitore;
- e) violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni di cui art. 119 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- f) ingiustificata sospensione o interruzione, o ingiustificato abbandono, delle prestazioni contrattuali, da parte del Fornitore;
- g) mancato rispetto, da parte del Fornitore, della normativa sulla sicurezza e la salute dei Lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h) mancato rispetto, da parte del Fornitore, degli obblighi previsti al precedente art. 11 per quanto riguarda l'occupazione giovanile;
- i) mancato rispetto, da parte del Fornitore, della normativa sulla Tracciabilità dei Flussi di pagamento;
- j) ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato e dalla normativa vigente;

Considerato che la verifica antimafia presso BDNA ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. avviata da SUA.SV con richiesta del 12.11.2025 protocollo n. PR_REUTG_Ingresso_0073615_20251112 è attualmente in attesa

di rilascio dell'informativa antimafia, l'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, co. 3 D.Lgs. n. 159/2011 qualora la verifica antimafia abbia esito negativo.

Ogni ipotesi di risoluzione precedentemente elencata, avvenuta in esecuzione di un Contratto Attuativo, comporta la risoluzione del singolo Contratto Attuativo e dell'Accordo Quadro.

3. Non possono, comunque, essere intese quale rinuncia alla risoluzione dell'Accordo Quadro, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. S.p.A. non abbia provveduto in tale senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Fornitore.

4. In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi si applicano le previsioni di cui all'art. 122 dlgs 36/2023.

5. In ogni caso di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro per responsabilità dell'Appaltatore, per qualsiasi motivo, A.S.P. S.p.A., oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 17 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per il Lotto in oggetto A.S.P. S.p.A. ha nominato:

- ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile unico del progetto l'ing. Marco Spriano, Responsabile B.U. Igiene Urbana di A.S.P. S.p.A.;

- ai sensi dell'art. 32 comma 4 dell'All. II.14 D.Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il sig. Domenico Ferretti, dipendente A.S.P. S.p.A.

2. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra, verranno comunicate per iscritto, senza ritardo, al Fornitore, ed avranno effetto solo da tale momento.

ART. 18 RESPONSABILE DI COMMESSA PER IL FORNITORE

1. Il Fornitore, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, deve nominare un Responsabile di Commessa quale responsabile dell'esecuzione delle prestazioni previste dall'accordo Quadro e dai Contratti Attuativi e riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. S.p.A. ed i suoi Uffici. Contestualmente, il Fornitore deve comunicare i relativi recapiti di telefono, telefax e di posta elettronica del Responsabile di Commessa.

2. Il Responsabile di Commessa ha la piena rappresentanza del Fornitore nei confronti di A.S.P. S.p.A. e dei suoi Uffici, con la conseguenza il Fornitore resta impegnato per quanto detto o disposto dal suo referente di commessa e tutte le comunicazioni e/o le eventuali contestazioni di inadempienza potranno essere allo stesso indirizzate.

3. Il Responsabile di Commessa deve essere a conoscenza di tutte le norme che disciplinano le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi.

4. Il Responsabile di Commessa deve essere sempre reperibile telefonicamente, e deve assicurare la propria presenza presso le sedi A.S.P. S.p.A. qualora venga richiesta dal R.U.P.

5. Il Fornitore deve comunicare per iscritto, senza ritardo, al R.U.P. eventuali variazioni del suddetto nominativo e dei relativi recapiti; così pure un suo sostituto in caso di impedimento personale o assenza. Dette variazioni hanno effetto nei confronti di A.S.P. S.p.A. solo dopo 24h dal ricevimento della relativa comunicazione.

6. È fatta salva la facoltà di A.S.P. S.p.A. di chiedere la sostituzione del Responsabile di Commessa individuato dall'Aggiudicatario, previa adeguata motivazione.

7. Si dà atto che il Fornitore ha indicato al momento di stipula del presente Accordo Quadro quale Responsabile di Commessa, il Sig. Giacomo Ayoub Majdouli, E-mail: [REDACTED], cell. [REDACTED].

ART. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO.

1. Ai fini del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio fisico presso la propria sede in Via Vittorio Veneto n. 2-2/A, Bibbiano (RE), cap 42021, e domicilio elettronico all'indirizzo pec ufficio.legale@ecologia.re.it; A.S.P. S.p.A. elegge domicilio fisico presso la propria sede legale in Asti (AT), Cap. 14100, Corso Don Minzoni n. 86, Italia, e domicilio elettronico all'indirizzo pec asp.asti@pec.it.

2. Le Parti concordano che tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi, comprese intimazioni, contestazioni, applicazione di penali e notifiche giudiziarie saranno valide ed efficaci solo se fatte per iscritto e trasmesse al domicilio fisico o al domicilio elettronico da ciascuna Parte indicato.

3. Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte per iscritto con Racc. a/r o pec, ed avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta Racc. a/r o pec.

ART. 20 CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia inerente l'applicazione e/o l'interpretazione dell'Accordo Quadro e/o del Capitolato e/o dei Contratti Attuativi, o che sia in qualunque modo a questi connesse, verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti.

Attesa la natura della Committente e il tipo di servizi erogati da A.S.P. S.p.A., strumentali all'erogazione di servizi pubblici locali, nel corso della durata dell'Accordo Quadro e nelle more della definizione dell'eventuale controversia, il Fornitore non può esimersi dall'eseguire le prestazioni contrattuali. La pendenza di un eventuale contenzioso tra le Parti, perciò, non consente al Fornitore di sospendere unilateralmente le prestazioni oggetto del Capitolato e dell'Accordo Quadro.

2. È fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

1. Oltre a quanto specificatamente previsto negli atti amministrativi di procedura per le spese di pubblicazione del Bando e dell'Avviso di Esito, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e di bollo ove dovute, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente.

ART. 22 NORME DI CHIUSURA

1. Ogni modifica delle condizioni e disposizioni al presente Contratto sarà valida ed efficace solo se pattuita e provata per iscritto.

ART. 23 DOCUMENTI ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- 1) Capitolato Speciale e relativi allegati;
- 2) Offerta tecnica del Fornitore;
- 3) Offerta economica del Fornitore;
- 4) Disciplinare di Gara e Bando di Gara;
- 5) Garanzia Fideiussoria;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, la quale sostituisce la firma autografa.

Asti, lì (data quella della firma digitale)

Per A.S.P. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
ing. Massimo Cimino
(firma digitale)

Per ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A.
L'Amministratore Delegato
sig. Alessio Valentini
(firma digitale)



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, nelle loro espresse qualità, dichiarano di aver attentamente letto il presente contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati, e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti articoli:

- Rispetto al presente Accordo Quadro: ART.3 (Durata dell'Accordo Quadro), ART.4 (Contratti Attuativi), ART.6 (IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVI PER IL LOTTO IN OGGETTO) ART.7 (ANTICIPAZIONE E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO), ART.6 (Fatturazione e Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), ART.9 (Garanzia Definitiva), ART.10 (RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL FORNITORE); ART.11 (DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO); ART.13 (Cessione del contratto e dei crediti), ART.14 (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Codice Etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001); ART.15 (Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza); ART.16 (RECESSO E RISOLUZIONE); ART.17 (Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto), ART. 18 (RESPONSABILE DI COMMESSA PER IL FORNITORE); ART.19 (Elezioni di domicilio); ART. 20 (Controversie), ART.21 (Spese contrattuali E ONERI FISCALI), ART.22 (Norme di chiusura).
- Rispetto al Capitolato Speciale d'Appalto: ART. 4 (Tempi e modi di consegna della fornitura/contenitori – Lotto 1), ART. 6 (Tempi e modi di consegna dei servizi e delle tessere di cui al Lotto 1), ART. 8 (Verifiche di fornitura e di quant'altro oggetto di capitolato), ART. 9 (Spese di trasporto e di consegna della fornitura), ART. 11 (Prezzi di fornitura e di quant'altro oggetto di capitolato), ART. 13 (Diritti d'autore e brevetti e altre privative. Altro), ART. 14 (Obblighi ulteriori del Fornitore. Logo di A.S.P. S.P.A. Altro), ART. 15. (Sicurezza e ambiente), ART. 16 (Penali); ART.17 (Garanzia di fornitura).

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, la quale sostituisce la firma autografa.

Asti, lì (data quella della firma digitale)

Per A.S.P. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
ing. Massimo Cimino
(firma digitale)

Per ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A.
L'Amministratore Delegato
sig. Alessio Valentini
(firma digitale)

